SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Agenzia italiana del farmaco:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 settembre 2005, n. **236.**

Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, della suddetta legge n. 508/1999 con il quale è prevista la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (C.N.A.M.) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato;

Ritenuto di non doversi adeguare ai predetti pareri in relazione alle seguenti condizioni: *a)* adeguare il decreto al disegno di legge sul CUN, posto che trattandosi di un disegno di legge si ritiene di dover attendere l'entrata in vigore del presente decreto e successivamente procedere al coordinamento di quel testo con il presente; *b)* eliminare l'incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, posto che l'incompatibilità tra la nomina a componente CNAM e gli incarichi sindacali è stata prevista al fine di garantire l'imparzialità dell'organo consultivo chiamato a svolgere un importante ruolo di consulenza in ordine agli aspetti squisitamente tecnici del settore; *c)* prevedere che candidati si presentino direttamente a livello nazionale, posto che la procedura prevista dal decreto, assicurando uno stretto collegamento tra i candidati e le istituzioni, mira a garantire l'individuazione di candidature particolarmente qualificate dal punto di vista tecnico; su tale scelta si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, che nulla ha obiettato in ordine al meccanismo scelto di individuazione delle candidature; *d)* rivedere la Tabella A, in quanto quella proposta tiene già conto del regolamento che disciplina gli ordinamenti didattici delle istituzioni, già approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 maggio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 gennaio 2005 e del 30 maggio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta reso con nota n. 14.3.4/6/2005 del 4 agosto 2005;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

b) per istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (I.S.I.A.), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale.

Art. 2.

Competenze

1. Il CNAM è organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente. Esso può inoltre essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le istituzioni.

2. Il CNAM elegge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, della legge, due rappresentanti in seno al CUN secondo le modalità di cui al comma 9, dell'articolo 4.

Art. 3.

Composizione

1. Il CNAM è composto da trentaquattro membri, di cui ventisei eletti in rappresenanza del personale docente e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e due dal CUN. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.

2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono così individuate:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza;

g) cinque rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle predette istituzioni;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle predette istituzioni;

n) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;

o) un rappresentante degli studenti dei Conservatori di musica;

p) un rappresentante degli studenti degli Istituti musicali pareggiati;

q) un rappresentante degli studenti degli ISIA;

r) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

s) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;

t) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

3. La nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali è corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.

4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato.

5. I componenti designati, in caso di dimissioni o del sopravvenire della causa d'incompatibilità di cui al comma 3, sono sostituiti con le medesime procedure di cui al comma 1 per il periodo di durata del mandato.

Art. 4.

Funzionamento

1. Il CNAM, nella prima seduta previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i suoi componenti di cui all'articolo 3 comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *i)*. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.

3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.

4. Il CNAM può articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.

5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNAM.

6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5, i lavori sono disciplinati dal regolamento adottato dall'organismo consultivo, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, costituito con decreto ministeriale 5 luglio 2000.

7. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.

8. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, sono stabilite le indennità spettanti al presidente ed ai componenti del CNAM nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'organo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al CNAM non dà luogo ad ulteriori emolumenti o compensi in aggiunta all'indennità, ma esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.

9. Nella seconda seduta successiva al suo insediamento, il CNAM elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i docenti di prima fascia di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *i)*, due rappresentanti in seno al CUN.

Art. 5.

Elettorato

1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutte le discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee. In prima applicazione, tali aree omogenee sono determinate nell'allegata tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.

2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, sono costituiti quattro distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

5. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

8. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

9. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *h)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

10. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *i)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

11. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *l)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

12. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione.

13. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola istituzione.

14. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi può essere presentata opposizione al Ministero, presso la Direzione generale competente, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.

Art. 6.

Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature

1. Per l'individuazione delle candidature, tra gli aventi titolo all'elettorato passivo ed iscritti negli elenchi di cui al comma 14 dell'articolo 5, si procede secondo le modalità disciplinate nei successivi commi.

2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non più di una candidatura per ciascuna delle aree di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di seconda fascia in servizio nella sede, non più di una candidatura.

4. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *i)*, ogni istituzione può presentare, con votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non più di una candidatura.

5. Per l'elezione del rappresentante del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *e)*, *f)*, le candidature sono presentate da almeno cinque sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati.

6. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *h)*, le candidature sono presentate da almeno dieci sottoscrittori, anche di più istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.

7. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non più di una candidatura per ciascun accorpamento di aree omogenee di cui all'articolo 5, comma 1.

8. Per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *l)*, le candidature sono presentate da almeno trenta sottoscrittori, anche di più istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.

9. Per l'elezione del rappresentante dei direttori amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m)*, le candidature sono presentate da cinque sottoscrittori, anche di più istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.

10. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)* *t)*, ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11. Per le candidature di cui ai commi 5, 6, 8, 9, ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, istituzione di appartenenza. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più candidati. Le sottoscrizioni, corredate dell'autocertifica-

zione dei candidati di accettazione della candidatura, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo ed alla data di nascita, nell'istituzione di appartenenza.

12. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni.

13. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3, e provvede entro cinque giorni alla pubblicizzazione degli stessi mediante procedure telematiche.

14. Avverso gli elenchi di cui al comma 13 può essere presentata esclusivamente opposizione alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla sua pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalità telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3. Il giudizio della Commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo impugnabile in via giurisdizionale o straordinaria.

Art. 7.

Procedure di voto

1. Con decreto del Presidente dell'istituzione è costituito il seggio elettorale, articolato anche in più postazioni elettroniche di voto. Il seggio elettorale è composto da due docenti, designati dal collegio dei docenti, dei quali quello con maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente, e da un funzionario amministrativo che assume le funzioni di segretario. Esso sovrintende a tutte le operazioni di voto.

2. Ciascuna istituzione con delibera del Consiglio di amministrazione determina il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza di cui all'articolo 10.

3. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. Esse si svolgono mediante:

a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti;

b) l'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia; in mancanza di un idoneo documento l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore;

c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;

d) la firma dell'elettore per ricevuta del certificato;

e) l'accesso dell'elettore ad una postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto;

f) la verifica da parte di uno scrutatore dell'avvenuta votazione sulla stampante del seggio e la conseguente annotazione sull'elenco dei votanti. Alla chiusura delle operazioni di voto costituisce apposito verbale la stampa delle avvenute votazioni sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Tale verbale viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.

Art. 8.

Commissione elettorale centrale

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle istituzioni, da un docente delle istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione è coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del direttore generale competente.

4. All'istituzione ed al funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Art. 9.

Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti

1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica.

2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarità delle stesse la commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il presidente è responsabile del procedimento e dispone di una smartcard personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione al termine di tutte le operazioni di scrutinio.

3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. A parità di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia, il direttore amministrativo e il personale tecnico-amministrativo più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore generale competente del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3.

7. Avverso il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti.

Art. 10.

Ordinanza elettorale

1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione l'ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Costituzione del CNAM

1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Qualora le Consulte degli studenti, di cui al comma 10 dell'articolo 6, non siano state costituite, le candidature degli aventi diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, sono presentate da almeno cinquanta sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati.

2. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui al comma 1, l'elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti ai corsi di studi superiori di I e di II livello, ordinamentali e sperimentali delle istituzioni e che abbiano conseguito la maggiore età alla data stabilita per le votazioni.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 settembre 2005

Il Ministro: MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 312

ALLEGATO

TABELLA A
ACCADEMIE DI BELLE ARTI STATALI

AREA OMOGENEA 1: ARTI VISIVE	AREA OMOGENEA 2: ARTI PROGETTUALI	AREA OMOGENEA 3: DISCIPLINE ARTISTICO TECNICHE	AREA OMOGENEA 4: DISCIPLINE STORICO CULTURALI
INSEGNAMENTI AFFERENTI ALL'AREA (tra parentesi gli attuali titolari in servizio):	INSEGNAMENTI AFFERENTI ALL'AREA (tra parentesi gli attuali titolari in servizio):	INSEGNAMENTI AFFERENTI ALL'AREA (tra parentesi gli attuali titolari in servizio):	INSEGNAMENTI AFFERENTI ALL'AREA (tra parentesi gli attuali titolari in servizio):
G010 PITTURA (69)	G030 SCENOGRAFIA (46)	G070 ANATOMIA ARTISTICA (94)	G060 STILE,STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME (91)
G020 SCULTURA (32)	G040 DECORAZIONE (51)	G110 TECNICHE DI FONDERIA (10)	G160 ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA (17)
G080 TECNICHE DELL'INCISIONE (68)	G090 PLASTICA ORNAMENTALE (33)	G120 TECNICHE DELLA SCULTURA (14)	G340 FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE (8)
G200 FOTOGRAFIA (24)	G170 METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE (20)	G250 SCENOTECNICA (23)	G190 PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE (15)
	G210 COSTUME PER LO SPETTACOLO (12)	G100 TECNICHE GRAFICHE SPECIALI (18)	G220 TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA (19)
	G240 DESIGN (17)	G130 RESTAURO IND. 1 G140 RESTAURO IND. 2 G150 RESTAURO IND. 3 (17)	G280 ESTETICA (15)
	G320 REGIA (8)	G180 MODELLISTICA (8)	G300 BENI CULTURALI ED AMBIENTALI (11)
		G270 TECNICHE PITTORICHE (15)	G230 TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLE FORME (15)
		G330 TECNICHE ED USO DEL MARMO, DELLE PIETRE E DELLE PIETRE DURE (14)	G260 STORIA DELLO SPETTACOLO (23)
			G310 ANTROPOLOGIA CULTURALE (11)
			G290 STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE (4)
TOTALE 193	TOTALE 187	TOTALE 213	TOTALE 229

Conservatori di musica

AREA 1			AREA 2			AREA 3			AREA 4			AREA 5		
CANTO, DIREZIONE E COMPOSIZIONE, NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI			STRUMENTI A TASTIERA			DISCIPLINE TEORICHE, STORICHE E DELLA MUSICA D'INSIEME			STRUMENTI A FIATO E A PERCUSSIONE			STRUMENTI AD ARCO E CORDA		
F020	ARMONIA COMPLEMENTARE	140	F110	CLAVICEMBALO	47	F070	BIBLIOTECARIO	54	F100	CLARINETTO	172	F050	ARPA	54
F030	ARMONIA CONTRAPPUNTO FUGA E COMPOSIZIONE	84	F290	ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA	90	F160	ESERCITAZIONI CORALI	70	F140	CORNO	52	F090	CHITARRA	139
F040	ARMONIA E CONTRAPPUNTO	90	F300	ORGANO COMPLEMENTARE E CANTO GREGORIANO	50	F170	ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	58	F180	FAGOTTO	47	F130	CONTRABBASSO	43
F060	ARTE SCENICA	49	F310	PIANOFORTE	754	F240	MUSICA DA CAMERA	130	F190	FLAUTO	176	F250	MUSICA D'INSIEME STRUMENTI AD ARCO	57
F080	CANTO	169	F320	PIANOFORTE COMPLEMENTARE	302	F330	STORIA DELLA MUSICA E STORIA ED ESTETICA MUSICALE	174	F260	MUSICA D'INSIEME STRUMENTI A FIATO	64	F370	VIOLA	84
F120	COMPOSIZIONE POLIFONICA VOCALE	0	F520	FISARMONICA	7	F350	TEORIA SOLFEGGIO E DETTATO MUSICALE	454	F280	OBOE	72	F380	VIOLA COMPLEMENTARE	
F150	DIREZIONE D'ORCHESTRA	19				F470	PEDAGOGIA MUSICALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	37	F360	TROMBA E TROMBONE	134	F390	VIOLINO	369
F200	LETTERATURA ITALIANA	6				F500	STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA	43	F440	SASSOFONO	101	F400	VIOLINO COMPLEMENTARE	1
F210	LETTERATURA POETICA E DRAMMATICA	58							F450	STRUMENTI A PERCUSSIONE	67	F410	VIOLONCELLO	109
F220	LETTURA DELLA PARTITURA	104							F460	BASSO TUBA	4	F550	LIUTO	6
F230	MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO	33							F530	FLAUTO DOLCE	14	F560	MANDOLINO	3
F340	STRUMENTAZIONE PER BANDA	14										F600	VIOLA DA GAMBA	6
F420	MUSICA SACRA	1												
F430	FUGA E COMPOSIZIONE	8												
F480	ELEMENTI DI COMPOSIZIONE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	43												
F490	DIREZIONE DI CORO E REPERTORIO CORALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	44												
F510	PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E PIANISTICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA	39												
F540	JAZZ	27												
F570	MUSICA ELETTRONICA	17												
F580	MUSICA VOCALE DA CAMERA	8												
F590	PREPOLIFONIA	2												
F610	MUSICA SACRA (LINGUA TEDESCA)	0												
F620	LIED ED ORATORIO (LINGUA TEDESCA)	0												
	TOTALE	955		TOTALE	1250		TOTALE	1020		TOTALE	903		TOTALE	871
							TOTALE GENERALE	4128						

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2:

«2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) la composizione del CNAM, prevedendo che:

1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;

d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

e) un direttore amministrativo.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

05G0261

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, al sig. Katz Daniele Manuel Tibor, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 — e successive integrazioni — che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Katz Daniele Manuel Tibor, nato il 18 luglio 1958 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-

professionale di psicòlogo conseguito in Israele, come attestato dal certificato di iscrizione all'albo professionale degli psicologi di Israele cui il richiedente risulta iscritto dal 7 dicembre 1986 con il n. 2624, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il sig. Katz ha conseguito la laurea in psicologia ed il master in psicologia clinica presso l'università «Bar Ilan» di Ramat Gan (Israele) rispettivamente nel 1982 e nel 1987;

Preso atto che il richiedente ha, altresì, ottenuto dal Ministero della sanità israeliano i titoli di specialista psicologo clinico nel 1988, di specialista supervisore in psicologia clinica nel 1999 e di specialista in psicologia medica nel 2002;

Preso atto che il sig. Katz ha documentato con vari certificati ampia esperienza professionale come psicologo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Katz Daniele Manuel Tibor, nato il 18 luglio 1958 a Milano (Italia), cittadino italiano, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

05A10660

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Zichy Thyssen Claudia Caroline, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 — e successive integrazioni — che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione al'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Zichy Thyssen Claudia Caroline, nata il 20 agosto 1966 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Brasile in data 19 febbraio 1991 e rilasciato dall'«Universidade Santa Ursula» di Rio de Janeiro (Brasile) in data 8 novembre 2002, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di licenciada em psicòlogìa rilasciato dall'«Universidade Santa Ursula» di Rio de Janeiro (Brasile) in data 8 novembre 2002;

Preso atto che la sig.ra Zichy Thyssen è iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 5º Regiao» dal 3 giugno 1991;

Preso atto che la richiedente ha conseguito un master of science in psychology presso il «Caribbean Center for Advanced Studies - Miami Institute for Avanced Studies» di Miami (Florida - USA) in data 28 febbraio 2000;

Preso atto, altresì, che la sig.ra Zichy Thyssen ha documentato lo svolgimento di tirocinio clinico guidato nonché esperienza professionale dal 1999 al 2000 presso il «Mental Health Providers of Western Queens, Inc.» di New York;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Zichy Thyssen Claudia Caroline, nata il 20 agosto 1966 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

05A10661

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, al sig. Zahursky Alain Blair, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Zahursky Alain Blair, nato il 6 marzo 1969 a Melfort (Canada), cittadino canadese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale canadese di professional engineer — come attestato da «The Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta» cui il richiedente risulta iscritto dal 5 luglio 2002 — ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto il sig. Zahursky è in possesso del titolo accademico di bachelor of science and civil enginneering conseguito presso la «University of Saskatchewan» il 28 maggio 1993;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — così come modificato dalla legge n. 189/2002 — e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il sig. Zahursky possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino in data 23 gennaio 2004, rinnovato in data 22 aprile 2004 con validità fino al 2 febbraio 2006 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Zahursky Alan Blair, nato il 6 marzo 1969 a Melfort (Canada), cittadino canadese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) urbanistica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale.

05A10662

DECRETO 17 ottobre 2005.

Modificazione del decreto 23 dicembre 2003, recante riconoscimento, alla sig.ra Bruzzo Beatriz Amelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 23 dicembre 2003 con il quale si riconosceva il titolo di psicologo conseguito in Argentina dalla sig.ra Bruzzo Beatriz Amelia, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «considerato che la richiedente è iscritta presso il Ministerio de Salud in data 30 agosto 1996» invece di «considerato che la richiedente è iscritta presso il Ministerio de Salud y Accion Social in data 20 novembre 1985», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Bruzzo Beatriz Amelia pervenuta in data 19 settembre 2005;

Decreta:

Il decreto datato 23 dicembre 2003, con il quale si riconosceva il titolo di psicologo, conseguito in Argentina da Bruzzo Beatriz Amelia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 19 maggio 1936, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi, è modificato come segue: la frase «considerato che la richiedente è iscritta presso il Ministerio de Salud in data 30 agosto 1996» è sostituita dalla frase «considerato che la richiedente è iscritta presso il Ministerio de Salud y Accion Social in data 20 novembre 1985».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 dicembre 2003.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

05A10663

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 ottobre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «CO.GE.FA.», in Roma e della cooperativa «M.A.P. Casa della mutua assistenza e previdenza», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta

la nomina del dott. Gullotto Tiziano residente in Roma, p.zza Irnerio 67, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa CO.GE.FA., con sede in Roma, costituita in data 15 maggio 1951, rogito notaio Aurelio Morello, repertorio n. 7907, B.U.S.C. n. 36057, codice fiscale n. 00269360103, in sostituzione della sig.ra Rubini Loredana;

cooperativa M.A.P. Casa della mutua assistenza e previdenza, con sede in Roma, costituita in data 2 ottobre 1963, rogito notaio Italo Gazzilli, repertorio n. 29163, B.U.S.C. n. 4886, codice fiscale n. 01773840580, in sostituzione del sig. D Nittis Ivan.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 25 ottobre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A10670

DECRETO 8 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Verde Abruzzo» a r.l., in Rocca di Botte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545 *septiesdecies* codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Verde Abruzzo» a r.l., BUSC n. 2279, con sede in Rocca di Botte costituita in data 3 febbraio 1998 per rogito del notaio Antonio Battaglia, repertorio n. 26105, omologata con decreto del tribunale di L'Aquila del 18 febbraio 1998 ed iscritta al n. 94581 del registro società.

L'Aquila, 8 novembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A10745

DECRETO 8 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Italian Services» a r.l., in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Italian Services» a r.l., BUSC 2111, con sede in L'Aquila via della Nuova Polveriera costituita in data 24 gennaio 1994 per rogito del notaio Antonio Mastro Berardino repertorio n. 1020, omologata con decreto del tribunale di L'Aquila del 7 dicembre 1994 ed iscritta al n. 4443 del registro società.

L'Aquila, 8 novembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A10746

DECRETO 8 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Mac 3RD Media Advanced Consulting piccola società» a r.l., in Scurcola Marsicana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Mac 3RD Media Advanced Consulting piccola società» a r.l., BUSC 2269, con sede in Scurcola Marsicana, piazza Risorgimento, costituita in data 1° novembre 1999 per rogito del notaio Arturo

Di Giovanni, repertorio n. 1192831 omologata con decreto del tribunale di L'Aquila del 20 marzo 2000 ed iscritta al n. 99155 del registro società.

L'Aquila, 8 novembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A10747

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 27 giugno 2005.

Sospensione del biglietto d'ingresso nel Museo Mario Praz di Roma; abolizione del biglietto per l'ingresso nel Museo Hendrik C. Andersen di Roma e del biglietto per l'ingresso nel Museo Giacomo Manzù di Ardea.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 4498 del 17 giugno 2005 con la quale la Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma ha comunicato che permangono le difficoltà organizzative per la riscossione del biglietto d'ingresso nel Museo Mario Praz di Roma;

Considerate inoltre le motivazioni addotte circa la scarsa affluenza di visitatori presso le due sedi del Museo Andersen di Roma e Museo Manzù di Ardea, per le quali i costi di gestione della biglietteria sarebbero superiori agli introiti del biglietto imposto;

Considerata la proposta di prorogare la sospensione del biglietto d'ingresso nel Museo Praz fino al 31 dicembre 2005 e di revocare il biglietto nelle due sedi espositive del Museo Andersen e Museo Manzù;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 20 giugno 2005 ha espresso parere favorevole all'iniziativa;

Decreta:

È prorogata fino al 31 dicembre 2005 la sospensione del biglietto d'ingresso nel Museo Mario Praz di Roma.

È revocato il biglietto per l'ingresso nelle sedi espositive del Museo Hendrik C. Andersen di Roma e del Museo Giacomo Manzù di Ardea.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 giugno 2005

Il capo Dipartimento: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti 15 settembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 144

05A10669

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 ottobre 2005.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione stazione di revisione: MARIN ASSIST S.r.l., in Livorno.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 12 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2003, con il quale è stata approvata la stazione di revisione MARIN ASSIST S.r.l., con sede in Livorno, via delle Cateratte n. 86/88;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Livorno con verbale in data 1° marzo 2005:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione MARIN ASSIST S.r.l., con sede in Livorno, via delle Cateratte n. 86/88.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini;

cinture di salvataggio gonfiabili;

sganci idrostatici.

Art. 3.

La stazione di revisione comunica tempestivamente alla Direzione marittima di Livorno l'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori di dispositivi nonché l'eventuale cessazione dei rapporti già in essere.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 12 febbraio 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il comandante generale: DASSATTI

05A10632

DECRETO 24 ottobre 2005.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione stazione di revisione: NAUTICAL S.a.s., in Trapani.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 1° settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell' 11 settembre 2003, con il quale è stata approvata la stazione di revisione NAUTICAL S.a.s. con sede in Trapani, via Regina Elena n. 74;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Palermo con verbale in data 15 giugno 2005:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione NAUTICAL S.a.s. con sede in Trapani, via Regina Elena n. 74.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili con diametro inferiore a quattro metri, escluse le zattere ammainabili;

dispositivi di evacuazione marini di lunghezza non superiore a quattro metri.

Art. 3.

La stazione di revisione comunica tempestivamente alla Direzione marittima di Palermo l'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori di dispositivi nonché l'eventuale cessazione dei rapporti già in essere.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto del 1° settembre 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il comandante generale: DASSATTI

05A10633

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna e Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni in seguito riportate;

Accerta l'irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna e Forlì, come di seguito specificato:

Bologna: il giorno 19 ottobre 2005, causa assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 11 alle ore 13 (autorizzazione della procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Bologna, prot. n. 8075-8084 del 13 ottobre 2005);

Forlì: il giorno 27 ottobre 2005, causa assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 11 a fine orario (autorizzazione della procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Bologna, prot. n. 8457 del 25 ottobre 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Decreto n. 1998/11772/UDG in data 28 gennaio 1998 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 2 novembre 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A10667

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente Ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 7228 del 4 ottobre 2005 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Modena, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali per il giorno 4 ottobre 2005;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'inagibilità dell'Ufficio per allagamento di alcuni locali aperti al pubblico, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 580/05 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Modena;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Modena per l'intera giornata del 4 ottobre 2005.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 4 novembre 2005

Il direttore regionale: IMBROGLINI

05A10775

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 31 ottobre 2005, n. **20050201190.**

Modalità per l'applicazione nel 2006 della legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri.

Premessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero delle attività produttive (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi agroalimentari e dai consorzi di imprese alberghiere e turistiche, ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304.

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi, con esclusione di quelli multiregionali, e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi a carattere multiregionale.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo è subordinata alla messa a disposizione di questa amministrazione, da parte del Ministero dell'economia, delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.

La presente circolare potrà subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.

Infine, si evidenzia che la presente circolare indica — come di prassi — le modalità riguardanti la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2005 e le modalità per l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2006.

Inoltre, in via eccezionale, quest'anno con l'atto in questione si stabiliscono anche le modalità riguardanti la liquidazione dei contributi relativamente ai programmi che saranno realizzati nel 2006. Ciò consente di impostare — fin da quest'anno e a regime dall'anno prossimo — circolari annuali applicative dell'art. 10 della legge n. 394/1981 che indicheranno contestualmente sia le modalità di approvazione sia quelle di rendicontazione delle attività promozionali relative al medesimo periodo di programmazione. Tale nuova impostazione, più coerente con la logica di progettualità richiesta al fine di accedere ai benefici dell'art. 10 della legge n. 394/1981 garantisce, fin da quest'anno, una maggiore trasparenza e certezza circa le modalità di rendicontazione dei programmi che i consorzi intendono realizzare. Inoltre, tale razionalizzazione permette una più consona disciplina dell'intero procedimento amministrativo sottostante all'applicazione della legge in questione, da cui derivano semplificazioni e minori oneri per i beneficiari stessi.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

2. Il contributo è destinato ai consorzi per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Pertanto il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Definizione di consorzio multiregionale.

4. Sono considerati consorzi a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

Destinatari dei contributi: requisiti.

6. Possono accedere ai contributi per le attività promozionali i consorzi e le società consortili a carattere

multiregionale, anche in forma cooperativa, aventi come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti agro alimentari, nonché i consorzi e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, di imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento.

7. Il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna). Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

8. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione sottoscritte da ogni socio.

SEZIONE II

Presentazione delle domande.

9. Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date di seguito specificate. Le domande spedite successivamente alle date stabilite non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

10. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli, la non sottoscrizione da parte del legale rappresentante o la loro incompleta presentazione può determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma.

11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio secondo le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, secondo quanto stabilito dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445.

12. Le scadenze per la presentazione delle domande e della relativa documentazione sono così stabilite:

domanda di approvazione del programma 2006: 15 dicembre 2005;

domanda di liquidazione del contributo sul programma 2005: 15 aprile 2006;

domanda di liquidazione del contributo sul programma 2006: 15 aprile 2007.

13. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

SEZIONE III

Presentazione della domanda di contributo sul programma promozionale 2006.

14. I consorzi che intendono accedere al contributo sulle spese relative alle attività promozionali da realizzare nel 2006 devono presentare il programma al Ministero per l'approvazione. La domanda di approvazione deve essere redatta in bollo secondo il modello *A* allegato ed inviata al Ministero entro il 15 dicembre 2005.

15. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo:

fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; (qualora gli stessi siano stati presentati in passato al Ministero, è sufficiente l'invio di copia delle eventuali modifiche intervenute);

certificato della Camera di commercio rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda, attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità;

verbale di approvazione del programma promozionale da parte degli organi statutariamente competenti;

elenco delle imprese consorziate redatto secondo il seguente schema e firmato dal legale rappresentante:

Denominazione	Regione/ Sede legale	N. iscriz. CCIAA	Sede operativa/ recapiti	Settore merceologico

solo per i consorzi agro-alimentari), delibera della Regione nella quale il consorzio ha la sede legale (da

richiedere ove non sia stata ancora emessa) che qualifica il consorzio richiedente come agroalimentare, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981;

schema riepilogativo dell'intero programma promozionale secondo il modello *B* (da inviare anche in formato elettronico su floppy-disk o cd);

piano di copertura dei costi del programma complessivo con indicazione dei costi e della loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari, secondo lo schema di seguito indicato e sottoscritto dal legale rappresentante:

Costo totale del programma	Copertura	
Euro	Risorse proprie (*)	Euro ... ...
	Contributo atteso del Ministero	Euro ... ...
	Altri contributi pubblici	Euro ... ...
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private	Euro ... ...

(*) Per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.

16. I consorzi agroalimentari devono inviare copia della domanda al Ministero delle politiche agricole - D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, ufficio cooperazione, via XX Settembre 20, Roma.

17. Il programma promozionale si articola in singoli progetti, ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base dei seguenti elementi, come riportato nel modello *C* (da compilare per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk o cd):

scelta del mercato estero con l'indicazione del settore merceologico interessato;

obiettivo;

predeterminazione degli indicatori e degli standard da applicare per la misurazione dei risultati a consuntivo (vedi punto 22 della circolare);

azioni promozionali che compongono il progetto (con la descrizione analitica dei contenuti, delle fasi, dei tempi, dei luoghi, dei costi);

interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;

costo totale del progetto al netto di IVA;

costi di ciascuna azione al netto di IVA.

Ad ogni scheda-progetto il consorzio deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.

18. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci e pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano una partecipazione non significativa dei soci.

Progetti preferenziali.

19. Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano all'estero attività promozionali nella medesima area geo-economica, sono considerati preferenziali i progetti e le azioni che prevedono iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti: associazioni di categoria, consorzi export, consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri, camere di commercio italiane all'estero, camere italo-estere in Italia. Possono essere considerati altresì preferenziali i progetti realizzati in collaborazione sinergica con l'ICE, per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizzazione di progetti o singole azioni caratterizzati da una specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune. Non si considera collaborazione sinergica la mera acquisizione di servizi, ancorché personalizzati, dal soggetto partner.

20. Compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, e successivamente alla definizione dell'istruttoria di tutte le domande, ai progetti preferenziali può essere concesso un contributo pari al limite massimo fissato dall'art. 4, comma 3 della legge n. 304/1990, nonché la corresponsione di un anticipo di un importo massimo pari alla metà del contributo stesso, con riserva di verifica finale all'atto della liquidazione del finanziamento dell'intero programma promozionale.

21. Per essere riconosciuto preferenziale il progetto deve essere corredato da una preventiva dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, nella quale si esplicita il ruolo ricoperto da questi nell'esecuzione dell'azione promozionale e nella quale il partner indica quali azioni sono a suo carico — o eventualmente presentate a valere su altre leggi di sostegno — e si impegna altresì a non richiedere finanziamenti pubblici sulle medesime voci di spesa.

Misurazione del raggiungimento degli obiettivi.

22. Ogni progetto dovrà specificare gli obiettivi che si intendono raggiungere e dovrà specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti: ad esempio il numero di accessi dall'estero al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori;

b) per standard il valore atteso di un certo indicatore: ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari.

23. Nella presentazione del programma occorre precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione, specificando ad esempio l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista, ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovrà essere conservata a cura del soggetto beneficiario per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Ammissibilità dei progetti.

24. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2006. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte corrispondente.

25. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.

26. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

a) partecipazione a fiere estere;

b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, consultabile al sito www.regioni.it;

c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera; le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;

d) pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione realizzata dal consorzio;

e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;

f) azioni dimostrative e degustazioni;

g) missioni di operatori esteri in Italia;

h) ricerche di mercato;

i) apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua estera; gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;

j) realizzazione e promozione del marchio consortile;

k) formazione ed educational per operatori esteri.

Spese ammissibili.

27. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti sopra descritti, possono essere finanziate anche le spese generali di gestione e di personale effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali di ogni progetto. Le spese generali e di personale devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e per le attività conseguenti successive alle manifestazioni. Non sono ammesse spese imputate in modo generico.

28. Sono riconosciute le spese di viaggio e soggiorno sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio. Sono ammissibili unicamente le spese di viaggio effettuate con aereo o treno e le spese di vitto e alloggio. Qualora a rendiconto siano presentate voci di spesa non congrue o improprie, le stesse non saranno accolte.

29. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le spese concernenti azioni dirette a mantenere rapporti commerciali con la clientela già acquisita. Sono altresì escluse le spese relative ad azioni promozionali che non promuovono il consorzio nella sua generalità.

Approvazione del programma.

30. Il Ministero provvede a dare comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2006. In assenza di comunicazione entro tale data il programma si intende approvato.

31. Il programma già presentato potrà essere successivamente modificato e integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2006. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al programma promozionale 2006, anche se prevedono una minore spesa o una diversa successione temporale delle azioni già comunicate.

32. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma presentato tenendo conto:

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della validità tecnico economica dei progetti in termini di promozione delle esportazioni; la validità è valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;

della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2006 (reperibili sul sito www.mincomes.it);

della completezza delle informazioni fornite.

SEZIONE IV

Modalità di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2005 e 2006.

33. Le istruzioni riportate di seguito sono relative alla liquidazione del programma 2005 e dovranno essere seguite anche per la liquidazione del programma 2006. I riferimenti specifici riferiti al 2006 sono di volta in volta indicati tra parentesi quadre.

34. Il consorzio che nel corso del 2005 [2006] abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero può inoltrare la rispettiva richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute entro il 15 aprile 2006 [15 aprile 2007], utilizzando il modello *D*;

35. Il legale rappresentante del consorzio dovrà rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 della legge n. 394/1981 per l'accesso ai contributi e la regolarità della documentazione presentata. La dichiarazione deve contenere altresì l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla normativa o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attività ammesse al finanziamento (modello *D).*

36. La rendicontazione dovrà essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si fossero verificati tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

37. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la relativa copertura, con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie e del contributo atteso dal Ministero, delle risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati; il prospetto dovrà altresì specificare gli introiti derivanti da pubblicità o altro.

38. Al fine di ottenere la liquidazione dei contributi il consorzio è tenuto ad inviare la seguente documentazione:

certificato camerale come descritto al punto 15;

copia di eventuali modifiche apportate allo statuto;

elenco delle imprese consorziate come descritto al punto 15;

copia del bilancio relativo all'esercizio consortile (basato sull'anno solare) 2005 [2006], redatto anche in forma abbreviata, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico in forma scalare (come previsto dal codice civile) e dalla nota integrativa, eventualmente corredata dalla relazione sulla gestione e da quella dell'eventuale organo contabile;

copia della nota di deposito del bilancio da cui risultino gli estremi del deposito stesso presso la C.C.I.A.A.

relazione sull'esecuzione del programma 2005 [2006] suddivisa in una parte descrittiva generale ed in schede concernenti i singoli progetti realizzati; le schede sono redatte secondo il modello *E* e devono contenere tutti gli elementi ivi indicati;

distinta delle voci di spesa, al netto di IVA o tassa corrispondente, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, corredata dagli estremi delle relative fatture, firmata dal legale rappresentante che ne attesta la veridicità (modello *F)*; le fatture devono essere intestate all'ente destinatario e da questo quietanzate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della vigente normativa anti riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni) per gli importi superiori ai 12.500 euro non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (ad es. numero bonifico);

prospetto finanziario di copertura della spesa, sottoscritto dal legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici; il prospetto dovrà altresì specificare gli eventuali introiti derivanti da pubblicità o altro;

certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle spese supera euro 154.937,07.

Conservazione della documentazione di spesa.

39. La documentazione di spesa deve essere conservata presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali

quietanzate, intestate al Consorzio, e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale.

Valutazione del rendiconto e determinazione del contributo spettante.

40. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato; esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Al riguardo, il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti e può ammettere compensazioni tra singole voci nel limite del 20% delle spese relative al programma approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

41. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981 e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 304/1990, e di seguito indicati:

40% delle spese ammesse per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;

60% delle spese ammesse per i consorzi aventi sede legale e imprese ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

70% delle spese ammesse per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero.

42. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i consorzi aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i consorzi aventi da 25 a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi composti da almeno 75 soci.

43. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

Ispezioni e verifiche.

44. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

45. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

46. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000; inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Reperimento della normativa.

47. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo : www.mincomes. it dal quale è possibile scaricare, in particolare, i file in formato work e excel relativi ai modelli *B* e *C* da allegare alla domanda anche in formato elettronico su floppy o cd.

Come contattare il Ministero.

47. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

Indirizzo:

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la promozione degli scambi

Divisione III

Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Dirigente:

Dott.ssa Orietta Maizza

Tel. 06-5964 7548 - 06-5993 2460

Fax: 06-5993 2454

E-mail: promo3@mincomes.it

Incaricati dell'istruttoria:

Sig.ra Simona Re Tel. 06-5993 2638

Sig. Alberto Vaccaro Tel. 06-5993 2515

Pubblicazione.

48. La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2005

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
CAPRIOLI

MODELLO *A*

Schema di domanda ex legge 394/81 art.10
Programma promozionale 2006 (in bollo)

Data ………………..

Al Ministero delle Attività Produttive
D.G. per la promozione degli scambi - Div.III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 394/81, art. 10 - Richiesta di contributo sul programma promozionale 2006

Il sottoscritto....................................... legale rappresentante del Consorzio .... con sede legale in (città e indirizzo)………………………….. ………………e sede operativa in (città e indirizzo)…………………………telefono n. …………………... fax n. ……………….... e-mail ..…………………...…...……………. sito web ……………………………….iscritto alla CCIAA di ………………………….. al n……., vista la circolare di codesto Ministero n…………………... del ……………., chiede, relativamente al programma promozionale 2006 che si sottopone per l'approvazione, la concessione del contributo finanziario previsto dalla legge in oggetto.

A tal fine comunica di avere incaricato il Sig. ……………………………….quale referente per i rapporti con il Ministero , tel……………………e-mail………………………………

Allega:

1. il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2006, denominato……………………………….., composto da n……….progetti per la spesa totale di Euro……………….(di cui n…….da considerarsi preferenziali);
2. la fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda (qualora gli stessi non siano stati già inviati in precedenza), ovvero copia delle eventuali modifiche intervenute;
3. il certificato camerale attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali o, in sostituzione, dichiarazione ;
4. l'elenco delle imprese consorziate redatto come al punto 15 della circolare;
5. la copia del verbale di approvazione del programma promozionale da parte dell'organo statutariamente competente;
6. i preventivi di spesa;
7. il piano di copertura delle spese redatto secondo lo schema riportato al punto 15 della circolare.
8. la fotocopia della ricevuta della raccomandata che attesta l'invio della domanda anche al Ministero per le politiche agricole (solo per i consorzi agroalimentari).

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il consorzio:

- è stato costituito il………….
- ha natura multiregionale (ovvero trattasi di consorzio monoregionale ubicato nelle regioni a statuto speciale Sicilia o Valle d'Aosta);
- è costituito da n………..imprese:
- dispone di un fondo consortile interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote sottoscritte da n. …………soci , che alla data della domanda ammonta a Euro…………..;
- associa in maggioranza imprese che non aderiscono a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle Regioni sulle attività promozionali.
- associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda).

Firma del legale rappresentante
(*autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n.445)*

MODELLO *C*

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 394/81 art.10 da realizzare nel 2006

Progetto n……...denominato…………………………………………………………………………….

Costo totale del progetto Euro………………………………….

Scelta del mercato estero ……………………………………………………………………………..

Settore merceologico……………………………………………………………………………………..

Obiettivo del progetto ……...…………………………………………………………………….. …….

Numero consorziate partecipanti al progetto…………………………

Indicatori e standard (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali)

indicatori	standard

Azioni (per ciascuna descrivere contenuti, luoghi, tempi, fasi costi)
Contenuti…………………………………………………………………………………………….
Luogo……………..……………………………
Periodo...
Fasi ....…………………………………………………………………………………
Elenco dettagliato voci di spesa e relativo costo[1]

Spazio espositivo mq…………………………………………………	Euro…………………….
Allestimento	Euro
Interpretariato – n. interpreti e n. giorni	Euro
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data viaggio A/R	Euro
Alloggio - nominativo, ruolo ricoperto, n. giorni permanenza, vitto	Euro
Pubblicità su stampa estera- indicazione delle testate e numero e date delle inserzioni	Euro
Sito web – costituzione o ristrutturazione	Euro
Invito di operatori esteri – n. e tipologia invitati, Ppaese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità , ecc.	Euro
Altro – descrivere	Euro
Totale	Euro

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto con il richiedente)[2]. ....

Spese generali e di personale Euro[3]..........................

Firma del legale rappresentante
(*autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n.445)*

---

[1] Ove non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, il relativo costo deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 17 della circolare.

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) e/o ricavi.
Se il progetto è preferenziale specificare e allegare la dichiarazione di partecipazione da parte del soggetto partner.

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 27 della circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva – non sono ammesse spese imputate in modo generico.)

MODELLO *D*

Schema di domanda di liquidazione del contributo ex legge 394/81 art.10 sull'attività promozionale svolta nel 2005 [2006]

Data …………………

Al Ministero delle Attività Produttive
D.G. per la promozione degli scambi - Div.III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 394/81, art. 10 – Rendicontazione sul programma promozionale 2005 [2006]

Il sottoscritto..................................legale rappresentante del Consorzio .... ………………………..,
con sede legale in (città e indirizzo) …………………… ……………….. e sede operativa in (città e indirizzo) ………………………………….. telefono n. ………………..fax n. ………….............
e-mail………………………………… sito web ……………..………………. iscritto alla CCIAA di …………………………., al n. ………… …….............., vista la circolare di codesto Ministero n………………….. del………………………presenta la rendicontazione relativa al programma promozionale 2005 [2006] le cui spese ammontano complessivamente a Euro………………. (come specificate nella distinta allegata) al fine di ottenere il contributo spettante.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara che il Consorzio……………………………………………………..:

- è stato costituito il……………………

- ha mantenuto la natura multireginale per tutto il corso dell'anno 2005 [2006] (ovvero trattasi di consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);

- associa in maggioranza imprese che non aderiscono a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali;

- dispone di un fondo consortile interamente sottoscritto ed esistente formato da singole quote di partecipazione di n. ………..associati , che alla data di presentazione della presente domanda ammonta ad Euro………………..;

- nel 2005 [2006] **disponeva/non disponeva** di proprio personale dipendente (specificare numero di persone e il tipo di contratto) ;

- nel 2005 [2006] **è stato /non è stato** beneficiario di contributi da parte di enti pubblici (Ministeri, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali) destinati a finanziare le attività promozionali all'estero ; (in caso affermativo indicare: ente erogatore, importo, norma in base alla quale è stato concesso il contributo, iniziative per le quali lo stesso è stato erogato, voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato).

- (per i consorzi agro-alimentari) non ha svolto attività finalizzata al mercato italiano;

- associa attualmente n ……imprese e il numero minimo richiesto dalla circolare è stato mantenuto per tutto il corso del 2005 [2006];

- risulta attualmente costituito da **oltre/meno** cinque anni; in tale ultimo caso dichiara che il consorzio non associa in maggioranza imprese associate in precedenza ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero;

- **ha/non ha** sede nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; e che le imprese consorziate sono/non sono ubicate per i 4/5 in detti territori;

Con la presente, inoltre, il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione di cui al punto 38 della circolare, allegata alla presente ; rende disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

Infine, comunica quanto segue:

- la somma può essere accreditata sul c/c bancario n…………………. intrattenuto presso la Banca……………………………………………codice ABI………codice CAB………..;

- ai fini del pagamento del contributo ministeriale, la somma può essere accreditata sul c/c n. ……………………..…. intrattenuto presso la Banca …………………………………………, codice CAB n. ……….…..codice ABI n. ……… ……..;

- il Consorzio non è tenuto all'obbligo di esibire la bolletta d'incasso;

- il consorzio è intestatario del codice fiscale n. ………………………….(partita IVA n. ……………..…. …… …);

Il sig. …………………………………….è stato incaricato quale referente per i rapporti con il Ministero, tel. n………………………e-mail……………………………

Firma del legale rappresentante
(*autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n.445)*

MODELLO *E*

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 394/81 art.10 realizzati nel 2005 [2006]

Progetto n[1].................... denominato…….…………………………………………………

Costo totale del progetto Euro…………………………………………

Settore merceologico………………………………………………………………………

Numero consorziate partecipanti al progetto…………….

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori ed agli standard precedentemente fissati

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Attuazione delle azioni. Per ciascuna azione descrivere contenuti, luoghi, tempi, fasi, costi.
- Contenuti……………………………………………………………………
- Luogo…………………………………………………………………..
- Periodo………………………………………………………………….
- Ffasi…………………………………………………………………………
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativi costi

Spazio espositivo mq……………………………………………...	Euro……….
Allestimento	Euro
Interpretariato – n. interpreti e n. giorni	Euro
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, , data del viaggio A/R, estremi del biglietto	Euro
Alloggio – nominativo,ruolo ricoperto, n.giorni permanenza, vitto	Euro
Pubblicità su stampa estera indicazione delle testate e n. e date inserzioni	Euro
Sito web - costituzione o ristrutturazione	Euro
Invito di operatori esteri – n. e tipologia invitati, paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	Euro
Altro – descrivere	Euro
Totale	Euro

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati
[2]……………………………………………………………………………

Spese generali e di personale[3] - dettagliare

Firma del legale rappresentante
(*autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n.445*

[1] E' necessario mantenere la stessa numerazione e le stesse voci di spesa dei progetti approvati

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del finanziamento), ricavi vari.
Se il progetto è preferenziale specificare e allegare la dichiarazione di partecipazione da parte del soggetto partner.

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 27 della circolare, solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva . Non sono ammesse spese imputate in modo generico).

MODELLO *F*

Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale dell'anno 2005 [2006]

Progetto n 1 denominato …………………………..

Azioni (indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (indicare numero, data di emissione e di pagamento)	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA Euro**
		Totale (A)	

Quota spese generali e di personale (descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)		**Euro**
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)	

Progetto n. 2 denominato …………………………..

Azioni (indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (indicare numero, data di emissione e di pagamento)	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA Euro**
		Totale (A)	

Quota spese generali e di personale (descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)		**Euro**
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)	

PROGRAMMA PROMOZIONALE 200…..]	
A) COSTO TOTALE PROGETTI N.1 + N.2 + ... **B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO**	**Euro…………....** **Euro …………**
RAPPORTO B/A	**…%**

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

05A10668

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, nella riunione del 15 novembre 2005, a seguito delle dimissioni dell'on. Michele Santoro deputato eletto nella circoscrizione IV Italia meridionale, ha proclamato eletto l'on. Giovanni Procacci primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

Roma, 15 novembre 2005

05A10828

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 novembre 2005

Dollaro USA	1,1762
Yen	138,41
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	29,370
Corona danese	7,4593
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67290
Fiorino ungherese	251,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0278
Corona svedese	9,5918
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,953
Franco svizzero	1,5393
Corona islandese	72,74
Corona norvegese	7,7370
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3620
Nuovo leu romeno	3,6290
Rublo russo	33,9030
Nuova lira turca	1,6060
Dollaro australiano	1,6041
Dollaro canadese	1,3966
Yuan cinese	9,5092
Dollaro di Hong Kong	9,1222
Rupia indonesiana	11735,54
Won sudcoreano	1228,89
Ringgit malese	4,4436
Dollaro neozelandese	1,7071
Peso filippino	64,315
Dollaro di Singapore	2,0015
Baht tailandese	48,399
Rand sudafricano	7,9473

Cambi del giorno 11 novembre 2005

Dollaro USA	1,1697
Yen	138,11
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	29,232
Corona danese	7,4578
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67310
Fiorino ungherese	251,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0278
Corona svedese	9,5888
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,927
Franco svizzero	1,5381
Corona islandese	72,53
Corona norvegese	7,7450
Lev bulgaro	1,9555
Kuna croata	7,3650
Nuovo leu romeno	3,6254
Rublo russo	33,7790
Nuova lira turca	1,5960
Dollaro australiano	1,5989
Dollaro canadese	1,3939
Yuan cinese	9,4577
Dollaro di Hong Kong	9,0715
Rupia indonesiana	11681,79
Won sudcoreano	1218,01
Ringgit malese	4,4206
Dollaro neozelandese	1,7043
Peso filippino	63,638
Dollaro di Singapore	1,9916
Baht tailandese	48,114
Rand sudafricano	7,9361

Cambi del giorno 14 novembre 2005

Dollaro USA	1,1713
Yen	139,06
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	29,254
Corona danese	7,4567
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67285
Fiorino ungherese	250,11
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9981
Corona svedese	9,5458
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,904
Franco svizzero	1,5397
Corona islandese	72,85
Corona norvegese	7,7790
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3552
Nuovo leu romeno	3,6389
Rublo russo	33,7840
Nuova lira turca	1,5974
Dollaro australiano	1,6070
Dollaro canadese	1,4003
Yuan cinese	9,4677
Dollaro di Hong Kong	9,0861
Rupia indonesiana	11715,93

Won sudcoreano	1214,46
Ringgit malese	4,4263
Dollaro neozelandese	1,7151
Peso filippino	63,965
Dollaro di Singapore	1,9969
Baht tailandese	48,228
Rand sudafricano	7,9131

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10831-05A10830-05A10829

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo Statuto dalla Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli

Con decreto 18 ottobre 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 5 maggio 2005 al vigente statuto della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli.

05A10671

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo CML Verifiche S.r.l., in Afragola

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 3 novembre 2005 il seguente organismo:

CML Verifiche S.r.l. - Via Domenico Morelli, 49 - Afragola (Napoli):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A10664

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Medix S.r.l., in Roma

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 3 novembre 2005 il seguente organismo:

MEDIX S.r.l. Divisione ISVEC - Viale Giulio Agricola n. 115 - Roma:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A10665

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Ente Certificazione Macchine S.r.l., in Savignano s/P.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 24 ottobre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 30 maggio 2005 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Ente certificazione macchine S.r.l. con sede legale in via Mincio, 386 - 41056 Loc. Formica - Savignano s/P (Modena).

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A10726

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Triveneto S.r.l., in Covolo di Pederobba.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 24 ottobre 2005:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 18 maggio 2005 e la relativa documentazione presentata;

l'Organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Triveneto S.r.l. con sede legale in via Erizzo, 56 - 31040 Covolo di Pederobba (Treviso).

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A10727

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Probatio S.r.l., in Terlizzi.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 24 ottobre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 29 dicembre 2005 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Probatio S.r.l. con sede legale in via Tripoli, 53 - 70038 Terlizzi (Bari).

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A10728

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Istituzione di un gruppo tecnico di coordinamento per la ristrutturazione delle filiere agroalimentari

Con decreto ministeriale prot. 1873 del 27 ottobre 2005 è stato istituito il gruppo tecnico di coordinamento per la ristrutturazione delle filiere, composto da rappresentanti del MIPAF, delle regioni, degli enti vigilati e delle società partecipate del Ministero, nonché di esperti in campo agricolo, industriale e commerciale, in rappresentanza delle associazioni, organizzazioni e federazioni presenti al Tavolo Agroalimentare, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il testo è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali.

05A10730

Istituzione dei tavoli di filiera

Con decreto ministeriale prot. 1872 del 27 ottobre 2005 sono state determinate le composizioni dei Tavoli di filiera dei settori ortofrutticolo, bieticolo-saccarifero, vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo e riso, tabacco, lattiero-caseario e zootecnico. I predetti tavoli di filiera sono competenti in materia di intese di filiera e di definizione dei piani per la ristrutturazione delle filiere. Il testo è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali.

05A10731

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164:

esaminata, nel corso della riunione del 13 ottobre 2005, la domanda presentata dalla soc. coop. agricola «Moscato di Terracina» per il tramite, congiuntamente, della regione Lazio - Direzione regionale agricoltura e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - A.R.S.I.A.L intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Terracina» successivamente modificata,in sede di riunione di Comitato, in: «Terracina» o «Moscato di Terracina»;

Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione Lazio - Direzione regionale agricoltura;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo, in Borgo Vodice (Latina) il 31 agosto 2005;

Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di riconoscimento di che trattasi proponendo, ai fini dell'emanazione del decreto dirigenziale, il relativo disciplinare di produzione come da testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRACINA» O «MOSCATO DI TERRACINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:

«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» passito;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante (secco o dolce).

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1, escluso la tipologia «spumante» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Moscato di Terracina»: minimo 85%.

Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, per un massimo del 15%.

Per la tipologia «spumante» la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di «Moscato di Terracina».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» ricade nella provincia di Latina e comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Terracina e Sonnino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e pedologiche dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere quelle atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la tipologia di vitigno e per la zona, con particolare riguardo alla tradizionale spalliera semplice. Non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola, né l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».

I sesti di impianto devono garantire un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere, per tutte le tipologie di cui all'art. 1, pari a 11 t/ha.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi delle uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto

non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata «Terracina o «Moscato di Terracina».

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l'imbottigliamento e l'appassimento delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina o «Moscato di Terracina» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

In deroga a quanto sopra, è consentito che le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve e la spumantizzazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione di cui all'art. 3, purché in provincia di Latina e a condizione che le ditte interessate producevano vini con uve della zona di produzione cinque anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

La deroga di cui al comma precedente è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sentito il parere della regione Lazio.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1, devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «passito» deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta (su graticci, stuoie), in locali idonei in modo da assicurare un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per litro.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,5% vol.

La tipologia «spumante» deve essere ottenuta esclusivamente mediante fermentazione dei mosti in autoclave con permanenza sui lieviti per almeno 1 mese; la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 3 mesi.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 40%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origina controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:

colore: dal paglierino al lievemente dorato;

odore: fragrante, caratteristico;

sapore: asciutto, aromatico tipico del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui almeno 11% vol. effettivo;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: da 0 a 4 g/l;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile:

colore: dal paglierino al lievemente dorato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: piacevolmente amabile, gradevole e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui almeno 11% vol., effettivo;

zuccheri riduttori residui: da 12 a 45 g/l;

acidità totale minima 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo 20 g/l;

«Terracina»o «Moscato di Terracina» passito:

colore: giallo dorato con riflessi ambrati;

odore: caratteristico;

sapore: dolce, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui almeno il 12% vol. effettivo;

zuccheri riduttori residui: minimo 50 g/l;

acidità totale minima 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante:

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

colore: giallo paglierino tenue;

odore: fragrante, caratteristico;

sapore: aromatico, armonico e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. di cui svolto compreso nei limiti del 9% vol. per la versione «dolce» e del 10,50% vol., per la versione «secco»;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidità totale minima e estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità alle normative vigenti.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 0,750 litri. È consentito, solamente per le tipologie «spumante», l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 1,5 litri.

Per la chiusura delle bottiglie delle tipologie spumante» devono essere utilizzati tappi di sughero a fungo; per gli altri vini è obbligatoria la chiusura raso bocca con tappi di sughero o di materiale consentito dalla normativa vigente.

È consentita per i recipienti di capacità da 0,250 litri la chiusura con tappo a vite o altre chiusure previste dalla normativa vigente.

05A10666

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 858 del 3 novembre 2005

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio n. 27 - cap 53100 Italia, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata l'aggiunta del sito di produzione Chiron S.r.l., loc. Bellaria - 53018 Rosia, come struttura alternativa per la preparazione di soluzioni impiegate per la produzione del Monovalent Pooled Harvest (MPH).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984269 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984283 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984295 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (A.I.C. n. 025984257), «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (A.I.C. n. 025984271), «0,5 ml sospensione iniettabile «10 siringhe pre-riempite 0,5 ml (A.I.C. n. 025984295), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

Estratto determinazione A.I.C./N n. 859 del 3 novembre 2005

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio n. 27 - cap 53100 Italia, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata l'aggiunta del sito di produzione Chiron S.r.l., loc. Bellaria - 53018 Rosia, come struttura alternativa per la fornitura di acqua per preparazioni iniettabili per la produzione del Monovalent Pooled Harvest (MPH).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984269 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984283 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984295 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (A.I.C. n. 025984257), «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (A.I.C. n. 025984271), «0,5 ml sospensione iniettabile «10 siringhe pre-riempite 0,5 ml (A.I.C. n. 025984295), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A10658 - 05A10659

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncospasmine»

Con determinazione n. aR.M.853/D51 del 17 ottobre 2005, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BRONCOSPASMINE: aerosol dosato 20 ml 0,5 mg - A.I.C. n. 024423028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta: Asta Medica AG (rappresentata in Italia dalla ditta Viatris S.p.a.) titolare delle autorizzazioni.

05A10649

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.236/D52 del 17 ottobre 2005, sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

ENDALBUMIN:

1 flac. 50 ml 20% - A.I.C. n. 025739018;

1 flac. 100 ml 20% - A.I.C. n. 025739020.

ISTAMILE:

linimento 100 g - A.I.C. n. 000188033;

spray 40 ml - A.I.C. n. 000188045.

KATAVIT: gran. efferv. 10 bustine 10 g - A.I.C. n. 009665011.

RINOFTAL: rino oftalmico gocce 10 ml - A.I.C. n. 002587018.

VAR ZETA:

fl. liof. 500 mg + solv 10 ml + set - A.I.C. n. 026264059;

fl. liof. 1000 mg + solv. 20 ml + set - A.I.C. n. 026264061;

fl. liof. 2500 mg + solv. 50 ml + set - A.I.C. n. 026264073;

fi. liof. 5000 mg + solv. 100 ml + set - A.I.C. n. 026264085.

VENOGAMMA ANTI RHO (D):

fl. liof. 100 mcg + solv. 2 ml + set - A.I.C. n. 026005049;

fl. liof. 200 mcg + solv. 4 ml + set - A.I.C. n. 026005052;

fl. liof. 300 mcg + solv. 6 ml + set - A.I.C. n. 026005064.

VENOGAMMA POLIVALENTE:

flac. liof. 250 mg + solv. 5 ml + set - A.I.C. n. 025261102;

fl. liof. 500 mg + solv. 10 ml + set - A.I.C. n. 025261114;

fl. liof. 1000 mg + solv. 20 ml + set - A.I.C. n. 025261126;

fl. liof. 2500 mg + solv. 50 ml + set - A.I.C. n. 025261138;

fl. liof. 5000 mg + solv. 100 ml + set - A.I.C. n. 025261140;

fl. liof. 10000 mg + solv. 200 ml + set - A.I.C. n. 025261153.

LIMPEX:

IM IV 3 fiale 1 mg/1 ml - A.I.C. n. 028419012;

IM IV 3 fiale 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 028419024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Wassermmann S.pa. titolare delle autorizzazioni.

05A10650

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.653/D53 del 17 ottobre 2005, sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

ARYCOR: «200 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 032818015.

SUCRALFATO:

«1 g compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 032958011/G;

«1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 032958023/G.

OSTIPRO: 28 CPR 200 mg - A.I.C. n. 032170019.

CELA: 36 capsule rigide a rilascio prolungato uso orale - A.I.C. n. 031823014.

ACICLOVIR:

«200 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032909018/G;

«400 mg compresse» 56 compresse - A.I.C. n. 032909020/G;

«800» astuccio 35 compresse dispersibili 800 mg - A.I.C. n. 032909032/G.

CALCODESIL:

«50 mg capsule rigide» 40 capsule - A.I.C. n. 033565019;

«150 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 033565021;

«300 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 033565033;

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule - A.I.C. n. 033565045;

«450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule - A.I.C. n. 033565058.

IDROCLOROTIAZIDE + AMILORIDE CLORIDRATO:

«50 mg + 5 mg compresse» 100 compresse - A.I.C. n. 032137010/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

05A10648

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Heparinum»

Con determinazione n. aR.M.527/D54 del 17 ottobre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

HEPARINUM:

«5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033859012;

«20.000 UI/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033859036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bioos Italia S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

05A10651

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.258/D56 del 17 ottobre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

TERFEX:

«60 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033528011;

«0,6% sospensione orale» flacone da 120 ml - A.I.C. n. 033528035.

EVERCID: «500 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033962010.

ULCRAST: «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 033545031.

MIKAN:

«2,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 028423034;

«5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 028423046;

«2,5% polvere cutanea» barattolo 30 g - A.I.C. n. 028423059;

«5% polvere cutanea» barattolo 30 g - A.I.C. n. 028423061.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratorio Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

05A10653

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.176/D57 del 24 ottobre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

ZEDDAN:

14 capsule 2 mg - A.I.C. n. 028266017;

28 capsule 0,5 mg - A.I.C. n. 028266029.

UROPLEX:

«200 mg compresse» 6 compresse - A.I.C. n. 034121018;

«200 mg compresse» 2 compresse - A.I.C. n. 034121020.

PU MAG:

20 flaconcini orali 1500 mg - A.I.C. n. 028982015;

20 bustine polvere orale 1500 mg - A.I.C. n. 028982039.

EFRAREL:

10 flaconcini orali 500 mg - A.I.C. n. 028049029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A10654

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Alphanate» e «Alphanine».

Con determinazione n. aR.M.162/D55 del 17 ottobre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

ALPHANATE:

«250 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita 4,6 ml - A.I.C. n. 033077052;

«500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita 4,6 ml - A.I.C. n. 033077064;

«1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita 4,6 ml - A.I.C. n. 033077076.

ALPHANINE:

«500 U.I. soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala siringa 5 ml - A.I.C. n. 029250026;

«1000 U.I. soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala siringa 5 ml - A.I.C. n. 029250038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alpha Therapeutic Italia S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A10652

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluixol»

Con la determinazione n. aR.M.1125/D 58 del 24 ottobre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FLUIXOL:

«30 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 024559027;

«adulti supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 024559080;

«bambini supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 024559092.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Cristalfarma S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

05A10657

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Mayne»

Con la determinazione n. aR.M.1124/D 59 del 24 ottobre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ACICLOVIR MAYNE:

«soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi (vetro) da 500 mg/20 ml - A.I.C. n. 035142013;

«soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone (vetro) da 1 g/40 ml - A.I.C. n. 035142025;

«soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi (vetro) da 250 mg/10 ml - A.I.C. n. 035142037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mayne Pharma (Italia) S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

05A10656

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kambrax»

Con la determinazione n. aR.M.667/D 60 del 24 ottobre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

KAMBRAX:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 029187010;

«20 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 029187022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Simesa S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

05A10655

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501267/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.